

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIDALI, DE LUCA Luca, ROFFI, RENDINA, PALERMO, CARUCCI, BARONTINI, AIMONI, DI PAOLANTONIO, ROASIO e TRAINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Modificazioni alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso di una recente visita da noi fatta in vari centri del Friuli-Venezia Giulia, a seguito dei colloqui e degli incontri avuti con singoli cittadini e con i rappresentanti eletti dalle popolazioni, abbiamo avuto una chiara conferma di quanto avevamo rilevato e per l'esperienza, derivata dal contatto con la realtà della situazione locale, e per le denunce espresse nei dibattiti realizzati durante questi anni, che è necessario e urgente provvedere con un atto legislativo a risolvere il problema assolutamente prorogabile delle servitù militari.

Abbiamo perciò ritenuto necessario presentare questo disegno di legge, allo scopo di adeguare la disciplina delle servitù militari e il correlativo regime degli indennizzi e delle esenzioni fiscali alle esigenze e alle aspirazioni largamente diffuse tra le popolazioni interessate e da queste ripetutamente espresse.

Abbiamo tenuto presente, inoltre, la necessità indifferibile di introdurre i primi più urgenti correttivi alle leggi che regolano questa materia, conformandone le disposi-

zioni ai principi fissati nella Carta costituzionale.

Vogliamo, qui, esemplificare la natura dei correttivi. Il primo riguarda la constatazione che i vincoli imposti dalle autorità militari feriscono assai profondamente interessi e libertà individuali ed anche esigenze più generali, compromettendo o limitando il progresso e lo sviluppo delle collettività municipali.

Nel Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, le servitù militari gravano su parte più o meno cospicua dei territori di ben 140 Comuni. Ciò dipende anche dal fatto che i vincoli imposti oggi, nel quadro delle alleanze della N.A.T.O., si sono andati a sommare alle servitù istituite fin dalla prima guerra mondiale e tuttora mantenute in vigore malgrado siano superate le concezioni militari che a suo tempo le suggerirono.

Si perpetuano così divieti che appaiono assurdi e paradossali come nel caso di quel contadino al quale è proibito di aprire una scolina perchè in contrasto con il « piano di difesa » o di quella Abbazia di frati che

non ha potuto allargare una strada d'accesso per il medesimo motivo.

Su quale base giuridica si è creata questa situazione? La base è rappresentata dalle leggi e dal regolamento emanati durante il regime fascista per modificare, spesso aggravando il peso della servitù, la regolamentazione precedente. Questa legislazione risponde sostanzialmente a due obiettivi: conferire alle autorità militari i massimi poteri; ridurre quasi a niente le possibilità di contestazione del cittadino e delle assemblee elettive.

Bisogna sottolineare che questi poteri riguardano una gamma così estesa di ipotesi da comportare limitazioni quasi assolute nell'esercizio delle attività economiche e nel godimento dei beni da parte dei singoli.

In base alla legge 20 dicembre 1932, numero 1849, le servitù che vengono imposte riguardano:

- a) divieto di aprire strade;
- b) divieto di fare fossi o altri vani;
- c) divieto di fabbricare muri o edifici e di sopraelevare manufatti esistenti; divieto di fabbricare muri superiori ad una certa altezza;
- d) divieto di fare elevazioni di terre e di altre materie;
- e) divieto di aprire o di esercitare cave di qualunque specie;
- f) divieto di fare nuove piantagioni arboree;
- g) divieto di distruggere o diradare boschi o altre piantagioni arboree;
- h) divieto di impiantare linee elettriche, condotte di acqua, condotte di gas e liquidi infiammabili;
- i) divieto di impiantare ed esercitare teleferiche;
- l) divieto di effettuare canali di irrigazione o di variare comunque il regime naturale dei corsi d'acqua;
- m) divieto di effettuare operazioni campestri che possano variare la pendenza naturale del terreno;
- n) divieto di tenere depositi di materie infiammabili;
- o) divieto di tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare;

p) divieto temporaneo di transito e di sosta per persone ed animali.

Ma quali sono le conseguenze?

Nell'esercizio delle attività agrarie si verifica non soltanto la costante svalorizzazione dei fondi, ma la impossibilità di compiere quelle opere di miglioramento e di riorganizzazione (bonifiche, irrigazioni, conversioni colturali, attrezzature fondiari ed agrarie, eccetera) indispensabili al progresso economico e sociale delle campagne.

Altrettanto accade per le attività industriali ed artigianali e, del pari, si comprende quali ripercussioni negative si riversino, in seguito a questo stato di cose, sul commercio e sul turismo.

Vogliamo inoltre far notare che non vengono solo colpiti i diritti e le libertà dei singoli (proprietà, iniziativa economica privata, eccetera) ma pesanti limitazioni subiscono anche i poteri e le facoltà delle assemblee elettive.

Non si sono potuti attuare i piani regolatori di alcuni municipi perchè in contrasto con il regime delle servitù, oppure si è dovuto modificarli profondamente per adeguarli alle esigenze militari prescindendo da ogni altro interesse locale.

Si apre perciò un problema di fondo che riguarda i modi e le forme nelle quali sarà possibile, in queste condizioni, attuare la programmazione e la pianificazione territoriale.

Questa politica presuppone un'ampia possibilità di decisione e di scelta a livello della Regione e delle assemblee elettive ed è proprio questa indispensabile sfera di autonomia che viene ridotta e pregiudicata dal regime delle servitù.

D'altro canto ci rendiamo conto che la difesa del territorio nazionale costituisce un interesse generale e preminente rispetto a quelli locali o individuali.

Siamo perciò di fronte alla necessità di un intervento legislativo del Parlamento che tenendo presenti queste diverse e, tal volta contrastanti esigenze, regoli in modo nuovo tutta la materia.

Questa necessità va anche riferita al problema degli indennizzi e del risarcimento

dei danni; anche di ciò lo Stato non ha tenuto sufficientemente conto.

Quali sono, in questo senso, i principali motivi del risentimento delle popolazioni? Oltre alle considerazioni già svolte, si deve tener presente che le frequentissime manovre militari, anche di formazioni corazzate e di truppe dotate di armamenti assai pericolosi, comportano ingenti danni alle colture, cacciano i contadini dai campi. Unico risarcimento la consegna di un «buono sgombero» di 60 lire l'ora per gli uomini e di 40 per le donne.

Ciò non può che suscitare la richiesta di assicurare in forma più idonea il risarcimento dei danni e una più ampia e positiva considerazione dei sacrifici cui queste popolazioni sono costrette.

In base a questi giudizi, sommariamente illustrati, abbiamo formulato le seguenti proposte di innovazione:

a) revisione generale di tutti i vincoli imposti nel passato per verificarne la validità nelle attuali condizioni ed in rapporto alle nuove concezioni militari e, in difetto, per procedere alla revoca;

b) obbligo della consultazione della Regione e a suo mezzo degli enti elettivi locali;

c) facoltà di impugnazione in via amministrativa dei provvedimenti di imposizione;

d) durata a termine delle servitù;

e) diversa attuazione degli indennizzi e delle esenzioni fiscali.

Il disegno di legge è costituito di 10 articoli; ne ricordiamo i più importanti.

All'articolo 1 si stabilisce di sottoporre a graduale revisione le servitù esistenti e di dichiarare decadute quelle che non verranno confermate entro un dato termine.

Con l'articolo 2 si istituisce la richiesta di parere obbligatorio della Regione sui progetti di servitù allo scopo di assicurare una adeguata rappresentanza delle esigenze e degli interessi locali e regionali.

L'articolo 4 introduce la possibilità di impugnativa di fronte al Consiglio di Stato del provvedimento di imposizione.

All'articolo 6 si fissa un indennizzo rapportato al decremento del valore venale dei fondi in conseguenza delle servitù.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligatorietà delle revisioni degli estimi catastali in seguito a richiesta dell'interessato.

Onorevoli colleghi, crediamo di venire incontro, con questo disegno di legge, alle necessità di una regolamentazione nuova in questo campo, senza pregiudizio per gli interessi generali del Paese, ma garantendo nella misura necessaria le aspirazioni di giustizia delle popolazioni interessate. Ci pare necessario liberare queste zone che tanto hanno sofferto durante due guerre, da pesi e gravami, affinché possano in un'epoca di mutate condizioni generali, rifiorire nella pace.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le servitù esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono gradualmente assoggettate alla revisione delle amministrazioni militari interessate.

Decorso il termine di anni tre a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sono considerate decadute tutte quelle servitù per le quali non sia stato chiesto, secondo le procedure previste nei successivi articoli, il rinnovo o per confermarle o per modificarle.

**Art. 2.**

Sui progetti di massima relativi alle servitù militari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, viene richiesto dalle amministrazioni militari il parere obbligatorio della Regione competente per territorio che — sentiti gli enti locali elettivi interessati — lo esprime in relazione alla salvaguardia degli interessi pubblici e privati e alle modalità delle imposizioni.

**Art. 3.**

La durata delle servitù è fissata di volta in volta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 e non può essere comunque superiore a 20 anni.

Il decreto di cui al comma precedente è notificato alla Regione competente per territorio, ed è trasmesso al Comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù, che provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio e alla notifica a mezzo del messo comunale ai proprietari interessati.

## Art. 4.

I proprietari interessati e la Giunta regionale possono proporre ricorso entro 20 giorni dalla notificazione del decreto presidenziale di cui all'articolo precedente.

Sui ricorsi si pronuncia il Ministro competente con provvedimento soggetto ad impugnativa di fronte al Consiglio di Stato anche per il merito.

## Art. 5.

Nel caso di urgenza l'autorità militare può imporre la servitù con manifesto dei Comandi locali che indichi i motivi di necessità della servitù e i motivi dell'urgenza, nonché con segnali provvisori sul terreno.

Il manifesto di cui al comma precedente ha carattere definitivo e diventa esecutivo cinque giorni dopo la pubblicazione e per la durata di un anno.

Entro 10 giorni dal bando, gli interessati e la Giunta regionale possono ricorrere al Consiglio di Stato che si pronuncia entro 90 giorni, anche nel merito.

## Art. 6.

Ai proprietari degli immobili assoggettati a servitù, ai sensi della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, spetta un indennizzo pari al 70 per cento del decremento del valore venale, che i fondi hanno subito per effetto dell'imposizione della servitù stessa.

A tal fine si ha riguardo al valore di mercato esistente alla data del provvedimento che impone la servitù.

## Art. 7.

Gli uffici catastali, su istanza dell'interessato, corredata dalla copia del provvedimento che l'Amministrazione militare è in ogni caso tenuta a rilasciare, provvedono alla revisione della classificazione o del classamento tenendo conto dei vincoli imposti.

## Art. 8.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati gravati di servitù a norma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, con la procedura di cui all'articolo precedente.

## Art. 9.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la sua attuazione.

## Art. 10.

Nelle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni della Giunta regionale sono svolte, fino all'elezione della Giunta stessa, dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.